

LINEE GUIDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ai sensi del Testo unico in materia di spese di giustizia
(D.P.R. 30 maggio 2002, N. 115 e ss. mm. e ii.)

COMPETENZA. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è competente per le ammissioni al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi avanti le **Sezioni Civili** delle seguenti Autorità giudiziarie: Tribunale Ordinario di Roma, Corte di Appello di Roma, Tribunale per i Minorenni di Roma, Ufficio del Giudice di Pace di Roma, Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici del Lazio, Umbria e Toscana.

Per ricorsi e controricorsi avanti la Corte suprema di Cassazione e la Corte dei Conti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è competente solo se il Magistrato che ha emesso il provvedimento da impugnare ha sede in Roma (art. 138 T.U.S.G.). Per i procedimenti avanti le Sezioni Penali, le Commissioni Tributarie (art. 138 T.U.S.G.), la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (Regolamento C.E.D.U., artt. 100-105), il T.A.R. e il Consiglio di Stato (art. 2 all. 2, Tit.V, D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), le richieste di ammissione devono essere inoltrate all'Autorità adita. Non sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

I **residenti in paese U.E. diverso dall'Italia** (anche se cittadini italiani) devono inoltrare l'istanza di ammissione al Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Ufficio I - Affari Civili Internazionali, Via Arenula 70 - 00186 Roma, secondo le modalità prescritte dalla Direttiva 2003/8/CE.

REQUISITI. I requisiti fondamentali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono il **reddito** (art. 76 T.U.S.G.) e la **non manifesta infondatezza** della pretesa che si intende far valere (art. 122 T.U.S.G.). Al beneficio sono ammessi i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti e apolidi, gli enti o le associazioni che non esercitano alcuna attività economica (art. 119 T.U.S.G.). Il Consiglio dell'Ordine si esprime sempre in via anticipata e provvisoria; avverso la deliberazione del Consiglio, il Magistrato competente può agire per decreto (artt. 126 e 136 T.U.S.G.).

L'ammissione di persone giuridiche (C.G.U.E., sent. 22 dicembre 2010, proc. C-279/09) o di un fallimento (art. 144 T.U.S.G.) può essere stabilita, per decreto, solo dal Magistrato competente. L'ammissione al patrocinio è sempre esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (art. 121 T.U.S.G.). La parte ammessa rimasta soccombente può essere tenuta a corrispondere personalmente alla controparte le spese legali eventualmente liquidate (Cass., III Civ, sent. 22381/2012) e non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione (art. 120 T.U.S.G.).

REDDITO. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un **reddito imponibile** (ovvero il reddito al netto della deduzione per abitazione principale e degli oneri deducibili) non superiore a **euro 11.493,82** (D.M. 16.01.2018). Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei **redditi non soggetti a IRPEF** e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva (art. 76 co. 3 T.U.S.G.); pertanto confluiscono nel calcolo del reddito anche **tutti gli introiti percepiti con carattere di non occasionalità** (Cass., sez. IV pen., sent. 36362/2010). Vanno dunque calcolati anche gli assegni di mantenimento, le pensioni e le indennità; i sostegni economici erogati da Enti Locali; i proventi sostitutivi di reddito e i risarcimenti per lucro cessante (es.: indennità di disoccupazione o mobilità); la diaria per migranti (cd. *pocket money*) e ogni altra diversa entrata, compresi i proventi da lavoro irregolare.

Se l'istante convive con altri familiari (anche *more uxorio*), il reddito è costituito dalla **somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente convivente della famiglia** (art. 76 co. 2 T.U.S.G.); la convivenza non è interrotta da detenzione in carcere o da soggiorno in comunità terapeutiche. Un reddito familiare inesistente non è di norma verosimile, essendo un reddito minimo indispensabile alle più elementari esigenze di vita; è onere dell'istante giustificare la veridicità dell'assunto, anche in relazione alle dimensioni del nucleo familiare convivente.

Non si tiene conto del reddito percepito del familiare convivente se questo è in conflitto con l'istante, mentre si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti aventi ad oggetto i diritti della personalità, ovvero: il diritto al nome, all'integrità fisica, all'assistenza sanitaria, alla protezione contro prodotti e azioni che attentino al proprio corpo (a eccezione degli interventi chirurgici), all'immagine, alla riservatezza, all'onore, alla reputazione e all'identità personale. Non è prevista alcuna soglia reddituale, nei procedimenti derivanti dal reato, per le vittime di terrorismo (art. 10 L. 3 agosto 2004, n. 206), per i figli (minori o maggiorenni non autosufficienti) rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso da coniuge o convivente *more uxorio* (L. 11 gennaio 2018, n. 4) e, nei soli procedimenti penali, per le vittime di delitti contro la persona (art. 2 D.L. 14 agosto 2013, n. 93).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE

- 1) **Copia del documento di identità**, in corso di validità, del solo richiedente, da cui risulti espressamente la cittadinanza. Per i soli richiedenti la Protezione Internazionale è ammessa copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di censimento (con fotografia) rilasciata dalla Questura.
- 2) **Copia del codice fiscale/tessera sanitaria** del solo richiedente (non obbligatoria).
- 3) **Sottoscrizione**: utilizzare unicamente il modello scaricabile dal sito per il deposito telematico.
- 4) **Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi percepiti nella U.E.**: utilizzare unicamente il modello scaricabile dal sito per il deposito telematico. In caso di redditi e proventi diversi, i relativi importi devono essere indicati dettagliatamente, in allegato separato.
- 5) **Per redditi imponibili complessivi superiori a € 7.500,00**: copia della dichiarazione dei redditi o di altra dichiarazione attestante l'importo e la provenienza del reddito percepito.
- 6) **Per i cittadini di Stati non U.E.**: copia della certificazione, emessa dall'autorità consolare competente, dei redditi prodotti nel Paese d'origine.

Qualora l'Autorità consolare competente dichiarerà, con provvedimento scritto, di non essere in grado di attestare quanto richiesto, l'istante può produrre copia di dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla insussistenza di redditi nel Paese d'origine, con firma autenticata dal Comune di residenza o da notaio.

Nei soli casi in cui il procedimento riguardi il riconoscimento della protezione internazionale avanti il Tribunale Ordinario di Roma, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di insussistenza di redditi nel Paese d'origine può essere autenticata dal difensore.

- 7) **Per i richiedenti lo status di apolide**: copia della certificazione, emessa dall'autorità consolare competente, secondo cui il richiedente, nel proprio Paese d'origine, né risulta esserne cittadino, né risulta percettore di redditi.

Qualora l'Autorità consolare competente dichiarerà con provvedimento scritto che il richiedente non è cittadino del proprio Paese o di non essere in grado di attestare quanto richiesto, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con firma autenticata avanti il Comune o notaio, in cui si dichiara di non essere cittadino del proprio Paese di origine e di non percepire presso di esso alcun reddito.

- 8) **Per Enti o Associazioni**: copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto.
- 9) **Per impugnazioni, appelli, reclami ecc.**: copia del provvedimento da gravare (sentenze, determinazioni dirigenziali, cartelle esattoriali, verbali delle Commissioni Territoriali, ecc.).
- 10) **Per le cause di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio**: copia della sentenza di separazione o divorzio (o dell'omologa di separazione con allegato il verbale di udienza), da cui risultino le disposizioni economiche stabilite tra le parti.
- 11) **Per gli Avvocati iscritti ad altro Foro**: dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 lett. i) del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante l'iscrizione nelle liste del patrocinio a spese dello Stato presso il proprio Foro, con allegata copia di valido documento d'identità.

-
- Le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato possono essere presentate solo per via telematica: <https://www.ordineavvocatiroma.it/gratuito-patrocinio-richiesta-on-line/>
 - L'attestazione I.S.E.E. non è valida ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'I.S.E.E. è infatti un *indicatore* della situazione economica familiare, basato su dati non collimanti con quelli prescritti dall'art. 76 D.P.R. 115/2002.
 - Ai sensi dell'art. 79 co. 3 del T.U.S.G., il Consiglio dell'Ordine può richiedere ulteriore documentazione, se ritenuta necessaria all'accertamento della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza di ammissione.
 - Non sono ritenuti validi documenti illeggibili o con correzioni, cancellazioni e abrasioni.
 - La falsa dichiarazione delle condizioni di reddito è punita con la reclusione da 1 a 5 anni e con una multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ammissione al patrocinio. La condanna comporta la revoca con efficacia retroattiva e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato.